

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED]

[REDACTED] citava in giudizio [REDACTED] ed [REDACTED]

esponendo quanto segue.

L'attrice, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art 58 TULB, acquistava "pro soluto" i crediti vantati dalla

[REDACTED]. Fra questi vi era quello di lire

[REDACTED], vantato nei confronti di [REDACTED] in forza di decreto

ingiuntivo 1874 del Tribunale di Parma in data 9.9.1994 emesso nei suoi

confronti, munito di formula esecutiva il 13.10.1994 e garantito da

ipoteca giudiziale iscritta a Milano in data 23.9.1994 ai numeri 33759

d'ordine e 007059 particolare sulla quota del 50% dell'appartamento sito

in [REDACTED] via [REDACTED] terzo piano.

La [REDACTED] procedeva al pignoramento della quota di detto immobile di

spettanza di [REDACTED] e, nella relativa procedura, contrassegnata

con numero 39123, interveniva l'odierna attrice in luogo della [REDACTED]

[REDACTED]
Il GE delegava alle operazioni di vendita il Notaio [REDACTED] ma l'asta fu

dichiarata deserta per mancanza di offerte, con la conseguenza che il GE

fissava termine per procedere alla divisione nelle forme ordinarie e

sospendeva la procedura.

L'attrice chiedeva quindi la pronuncia di scioglimento della comunione fra i convenuti sul bene in atti meglio descritto e, accertato che lo stesso non era comodamente divisibile, chiedeva che ne venisse disposta la vendita all'asta con assegnazione del 50% del ricavato alla procedura immobiliare sopra indicata.

I convenuti non si costituivano in giudizio e venivano pertanto dichiarati contumaci.

All'udienza in data 21.1.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attrice insisteva nelle proprie richieste.

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti.

All'esito di tali incombenze istruttorie, il giudice rinviava all'udienza del 6.7.2005 per le conclusioni che l'attrice precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice sono fondate e meritano accoglimento.

Premette il giudice che l'interesse ad agire della predetta trova fondamento nella norma di cui all'articolo 601 cpc.

Aderendo alle richieste istruttorie della attrice, in data 31.3.2004, il giudice disponeva CTU sulla base del seguente quesito: " dica il consulente d'ufficio, letti gli atti ed i documenti di causa, effettuato il sopralluogo e le opportune indagini, se l'appartamento sito in [redacted] via [redacted] sia o meno comodamente divisibile in tre quote uguali e qualora non lo sia, valuti l'appartamento per l'intero ed effettui, altresì, la valutazione della quota di [redacted]

All'esito di puntuale e motivato elaborato, basato su dati di fatto correttamente valutati e, quindi, condivisi dal giudice, il CTU giungeva alla conclusione che l'immobile non era comodamente divisibile ed era valutato in euro [redacted]. Precisava poi il CTU che, a seguito dell'apertura della successione di [redacted] l'appartamento diveniva di proprietà di [redacted] per il 66,66% (in quanto il predetto era già titolare del 50%), di [redacted] a per il 16,67% e di [redacted] per il rimanente 16,67%: ne conseguiva che la quota di [redacted] ammontava ad euro [redacted]

Ne consegue che deve accogliersi la domanda attorea di scioglimento della comunione fra i convenuti in relazione al bene immobile in oggetto e, visto l'articolo 720 CC, trattandosi di bene non divisibile del quale nessuno ha chiesto l'assegnazione, ne va disposta la vendita all'incanto.

u

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.

Anche le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei predetti nella misura già liquidata dal giudice.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara lo scioglimento della comunione tra [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] sul bene immobile così descritto:
appartamento sito a [REDACTED] via S. [REDACTED], piano terzo,
composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano
primo interrato, il tutto censito al NCEU come segue: fogli 312, mappale
35, subalterno 6, via [REDACTED] sl, p.3 -S1, zona cens 3,
cat A/3, classe 3, vani 4, RC 880.000, confini come da atto di
provenienza partendo da est in senso orario: dell'appartamento: sub 21,
[REDACTED], sub 7 ed enti comuni, cortile e mappale 255; della cantina:
cantina sub 33, corridoio comune, cantina sub 5, stabile al civico 46;

u

accertato che detto immobile non è comodamente divisibile, ne dispone la vendita all'asta ed assegna la quota parte spettante a [redacted] alla procedura immobiliare 39123/95 pendente avanti il Tribunale di Milano e promossa da [redacted] di A [redacted] contro [redacted] condanna i convenuti a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

pone a carico definitivamente dei convenuti stessi le spese per la CTU, già liquidate dal giudice;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 27-10-05

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE
DEPOSITATO OGGI
31 OTT. 2005
IL CANCELLIERE G.

Francesco d'Alaja